



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 9 maggio 2022 n.7

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.44 adottata nella seduta del 11 aprile 2022;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO 8 GIUGNO 2010 N.3
“REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE SULLE IMPRESE RICETTIVE DI CUI AI TITOLI
II E III DELLA LEGGE N.22/2006 – LEGGE QUADRO SUL TURISMO”**

Art. 1

(Modifica all'articolo 17, comma 2, del Regolamento 8 giugno 2010 n.3)

1. L'articolo 17, comma 2, del Regolamento 8 giugno 2010 n.3 “Regolamento di attuazione sulle imprese ricettive di cui ai Titoli II e III della Legge n.22/2006 – Legge quadro sul turismo” è così sostituito:
“2. Gli affittacamere possono fornire alloggio per un numero di notti variabili.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 20, commi 3 e 11, del Regolamento 8 giugno 2010 n.3)

1. L'articolo 20, comma 3, del Regolamento 8 giugno 2010 n. 3 “Regolamento di attuazione sulle imprese ricettive di cui ai Titoli II e III della Legge n.22/2006 – Legge quadro sul turismo” è così sostituito:
“3. I gestori di case e/o appartamenti per vacanze non possono fornire alloggio per un periodo inferiore alle tre notti.”.
2. L'articolo 20, comma 11, del Regolamento 8 giugno 2010 n.3 “Regolamento di attuazione sulle imprese ricettive di cui ai Titoli II e III della Legge n.22/2006 – Legge quadro sul turismo” è così sostituito:
“11. Coloro che intendono dare alloggio in case e appartamenti per vacanze per periodi fino a trenta giorni nell'arco dello stesso anno, in forma non imprenditoriale, devono darne contestuale comunicazione annuale all'Ufficio del Turismo, precisando l'ubicazione e le caratteristiche abitative dell'alloggio locato. Tale comunicazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, e comunque entro la data di inizio della prima locazione annuale. Qualora la comunicazione non

venga rinnovata, si considera efficace l'ultima comunicazione presentata. La comunicazione è obbligatoria in caso di variazione di qualche elemento comunicato o in caso di cessazione dell'attività.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 maggio 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina - Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini